



**Comitato per la Legislazione**

PROCESSO VERBALE  
DELLA SEDUTA DEL 26 luglio 2011



Comitato per la Legislazione

## PROCESSO VERBALE

L'anno 2011, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 15,30 in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del R.I., prot. n. 3329 del 22 luglio 2011, si è riunito il Comitato per la legislazione, ai fini della trattazione dei seguenti argomenti:

- Comunicazioni del Presidente;
  - Approvazione processo verbale seduta precedente;
- 1) **ATTO N. 438** - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”.
- ATTO N. 438/bis** - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”.
- Modificazioni della deliberazione giuntale n. 328 del 04/04/2011**

Alle ore 15,40 sono presenti i Consiglieri: Sandra Monacelli, Gianluca Cirignoni, Orfeo Goracci, Rocco Antonio Valentino e Olivier Bruno Dottorini.

Il Presidente Luca Barberini procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del Regolamento Interno e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

- Approvazione processi verbali -

Il Presidente Luca Barberini sottopone all'approvazione il verbale della seduta del 7 luglio 2011. Il Comitato approva all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti.

Oggetto 1)

Il Presidente Luca Barberini introduce l'argomento ed al riguardo dà comunicazione dell'Analisi Tecnico Normativa predisposta dalla struttura, proponendo di fare proprie le osservazioni contenute nella stessa.

Il Comitato concorda.

Il Presidente illustra il contenuto dell'ATN.

Interventi dei Consiglieri:

sull'art. 40 dello Statuto “Testi unici”- Olivier Bruno Dottorini, Luca Barberini, Rocco Antonio Valentino, Sandra Monacelli, Orfeo Goracci, Luca Barberini, Olivier Bruno Dottorini, Luca Barberini.



**Comitato per la Legislazione**

Il Presidente Luca Barberini pone in votazione gli atti in oggetto, ai sensi dell'art. 39 comma 5, lettera a) del Regolamento Interno.

Il Comitato con 6 voti favorevoli: Luca Barberini (Partito Democratico); Gianluca Cirignoni (Lega Nord Umbria); Sandra Monacelli (Casini – Unione di Centro); Orfeo Goracci (Rifondazione di sinistra); Olivier Bruno Dottorini (Italia dei Valori – Lista Di Pietro); Rocco Antonio Valentino (Popolo della Libertà) esprime a maggioranza parere favorevole.

Il Presidente Luca Barberini dà mandato agli uffici di trasmettere il parere, espresso nella seduta odierna dai Consiglieri presenti e votanti con delle proposte di emendamento, che si allega al presente verbale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 39 comma 7, del R.I., alla I Commissione Consiliare competente per materia.

I Comitato termina i lavori alle ore 16,30.

Letto approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE

Posizione organizzativa  
Individuale  
(Silvana Malincarne)

IL VERBALIZZANTE

Responsabile della Sezione  
Assistenza alle CCP ed ai Comitati  
(Rosanna Montanucci)

IL DIRIGENTE PROFESSIONALE

Assistenza Amministrativa  
(Dr.ssa Rosalba Iannucci)

IL PRESIDENTE

(Dr. Luca Barberini)



Comitato per la Legislazione

ALLEGATO

**ATTO N. 438-438/BIS**

**PARERE ai sensi dell'Articolo 39, comma 5, lett. a)**

In relazione al DDL in oggetto, il Comitato per la Legislazione, ritiene di far proprie le osservazioni contenute nell'Analisi Tecnico Normativa (ATN) predisposta dalla Struttura riguardo alla formulazione delle norme.

Con riferimento al Capo II del Titolo I – il cui titolo peraltro si è già proposto di riformulare nell'ATN in “*Oneri amministrativi e interventi di riordino e semplificazione di carattere generale*” - si evidenzia che è la prima volta che viene data attuazione all'articolo 40 dello Statuto regionale concernente “Testi unici” e si fa memoria che l'articolo in esame è stato oggetto di impugnativa del Governo ed è stato, quindi, sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale.

Nella sentenza della Corte costituzionale n. 378/2004, tale articolo ha superato l'esame di costituzionalità, poiché ad avviso della Corte stessa esso prevede, soltanto, che il Consiglio conferisca alla Giunta un semplice incarico di presentare, entro termini perentori, un “progetto di testo unico delle disposizioni di legge” già esistenti in “uno o più settori omogenei”, a meri fini “di riordino e di semplificazione”, progetto che poi il Consiglio dovrà approvare con apposita votazione, seppure dopo un dibattito molto semplificato.

Il disegno di legge in esame deve pertanto muoversi nell'alveo rigoroso dell'interpretazione offerta dalla Corte, per non essere oggetto di impugnativa da parte del Governo.

Sulla base di quanto affermato dalla Corte costituzionale e dal contenuto dell'articolo 40 dello Statuto si ricava che alla “legge di autorizzazione” spetta la disciplina concernente:

- 1) la determinazione dell'**ambito del riordino e della semplificazione**;
- 2) l'individuazione dei **criteri direttivi** a cui la Giunta si deve conformare;



**Comitato per la Legislazione**

3) l'individuazione degli **adempimenti procedurali** a cui la Giunta si deve conformare.

1) Per quanto concerne la determinazione dell'**ambito del riordino e della semplificazione**, il DDL si limita ad indicare le materie oggetto di **autorizzazione** (agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo, governo del territorio, sanità e servizi sociali), può essere opportuno pertanto, aggiungere ulteriori elementi. A questo riguardo si richiama il **Piano triennale di semplificazione amministrativa**, previsto all'articolo 6, che appare lo strumento più adatto per contenere la ricognizione delle leggi regionali oggetto del riordino normativo.

**L'articolo 5 infatti, non individua l'ambito del riordino** né contiene possibili richiami ad atti che eventualmente potrebbero assolvere a questa funzione al fine di dare piena applicazione alla previsione statutaria.

2) **L'individuazione dei criteri direttivi a cui la Giunta regionale si deve conformare** si riferiscono, a seguito dell'emendamento presentato dalla Giunta, al riordino normativo e alla semplificazione procedimentale e provvedimentale. Riguardo ai primi, così come evidenziato nell'apposito Allegato all'ATN rivista a seguito dell'emendamento presentato della Giunta regionale, si suggerisce di aggiungere anche i seguenti:

- △ racchiude l'**intera disciplina legislativa** regionale vigente nella materia o nel settore cui è dedicato. Il settore o la materia di intervento dovrebbero essere **delimitati in modo preciso e puntuale** al fine di evitare eventuali interferenze con altri settori o materie;
- △ provvede, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad **abrogare espressamente**, elencandole in modo distinto in un articolo finale, le eventuali disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate;



**Comitato per la Legislazione**

- ^ individua le disposizioni vigenti non abrogate espressamente dal testo unico che mantengono l'efficacia propria e che sono indicate in un apposito articolo;
- ^ provvede all'adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche.

Relativamente alla lett. b) del comma 3 dell'articolo 5, concernente l'indicazione "esplicita delle norme abrogate" si suggerisce di aggiungere per completezza "e di altre disposizioni collegate che siano tacitamente abrogate o comunque non più vigenti".

3) Riguardo agli **adempimenti procedurali** va fatta preliminarmente una **distinzione tra quelli a cui la Giunta regionale deve attenersi nell'elaborazione della proposta di testo unico da quelli per pervenire all'approvazione della legge relativa contenente il testo unico.**

- ^ In ordine all'elaborazione della proposta di testo unico, con riferimento al Piano di semplificazione di cui all'articolo 6 si evidenzia che non è stato previsto alcun ruolo del Consiglio regionale nel processo di formazione di tale atto di programmazione, né, quanto meno, è stata prevista una formale trasmissione al suddetto organo per una presa d'atto degli intendimenti della Giunta regionale in materia, mentre di norma gli atti di programmazione pluriennale sono riservati all'approvazione del Consiglio regionale. Si ritiene, pertanto, che il Piano di semplificazione triennale debba essere approvato dal Consiglio regionale. Questo anche perchè nel Piano, si concentreranno non solo le strategie di semplificazione dell'azione amministrativa regionale da sviluppare nel corso di tre anni, ma anche gli strumenti per la verifica ed il controllo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si rappresenta, altresì, che sarebbe opportuno



**Comitato per la Legislazione**

inserire una norma che preveda la trasmissione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di avanzamento del Piano e sui risultati ottenuti.

Il Piano come già detto precedentemente può rappresentare lo strumento attraverso cui procedere alla ricognizione delle leggi oggetto di riordino normativo e potrebbe contenere altresì per ciascuna materia l'ambito del riordino.

- ▲ In ordine agli **adempimenti procedurali attraverso i quali pervenire all'approvazione della legge**, si evidenzia che nel Regolamento interno del Consiglio regionale non si rinviene una disciplina attuativa della procedura preordinata all'approvazione dei progetti di Testo Unico e che tale vuoto va riempito. Il comma 2 dell'articolo 40 contiene infatti solo gli elementi essenziali per l'approvazione del testo unico.

Nel DDL è stato inserito, con l'emendamento della Giunta, l'articolo 5 quater rubricato (*Modalità e procedure per l'approvazione dei testi unici*), con il quale viene definito l'iter di approvazione dei testi unici medesimi. In coerenza con quanto già rappresentato, il contenuto dell'articolo 5 quater dovrebbe essere inserito, invece, in una norma del Regolamento interno del Consiglio, in quanto quest'ultimo è la corretta *sede materiae*. L'articolo 5 quater in questa fase rappresenta pertanto una disciplina “temporanea” che dovrebbe perdere di efficacia nel momento in cui una norma di analogo contenuto sarà inserita nel Regolamento interno; a tal fine si predispose una proposta di emendamento che dispone la perdita di efficacia dell'articolo 5 quater.

Inoltre riguardo al contenuto della norma in questione, si ritiene che il parere che la Commissione consiliare competente è chiamata ad esprimere sui progetti di testo unico debba essere vincolante e non solo obbligatorio e che il termine di 45 giorni potrebbe essere eccessivamente



**Comitato per la Legislazione**

breve anche in considerazione del fatto che il termine stesso è perentorio.

Si rappresenta, infine, un non corretto coordinamento temporale tra il Piano triennale di semplificazione di cui all'articolo 6 e il programma per la misurazione periodica degli oneri amministrativi di cui all'articolo 4. L'espressione secondo cui il programma di misurazione degli oneri amministrativi viene definito “*nell'ambito del Piano di semplificazione*”, non è puntuale, poiché non evidenzia in modo esplicito il rapporto che sussiste tra i due strumenti amministrativi (Piano e programma di misurazione). Inoltre lo stesso Piano viene definito periodico senza indicare l'intervallo della periodicità.

**PROPOSTE DI EMENDAMENTO**

**1) All'articolo 5, comma 3 dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:**

*“f bis) racchiudere l'intera disciplina legislativa regionale vigente nella materia o nel settore cui è dedicato. Il settore o la materia di intervento dovrebbero essere delimitati in modo preciso e puntuale al fine di evitare eventuali interferenze con altri settori o materie;*

*f ter) provvedere, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto in un articolo finale, le eventuali disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate;*

*f quater) individuare le disposizioni vigenti non abrogate espressamente dal testo unico che mantengono l'efficacia propria e che sono indicate in un apposito articolo;*



**Comitato per la Legislazione**

*f quinquies) provvedere all'adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche.”.*

**2) L'articolo 5 quater) è sostituito dal seguente:**

*“Art. 5 quater*

*(Modalità e procedure per l'approvazione dei testi unici)*

*1. La Giunta regionale prima di adottare il progetto di Testo unico di riordino e di semplificazione di cui all'articolo 40 dello Statuto acquisisce il parere vincolante della Commissione consiliare competente. Il termine assegnato per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale del progetto di Testo unico è sospeso durante la fase necessaria di acquisizione del parere. Decorsi sessanta giorni dall'acquisizione della richiesta di parere la Giunta regionale può adottare in via definitiva il progetto di Testo unico di riordino e di semplificazione.”.*

**3) L' articolo 6 è sostituito dal seguente:**

*“Art. 6*

*(Piano triennale di semplificazione amministrativa)*

- 1. La Giunta regionale adotta con cadenza triennale un Piano di semplificazione amministrativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.*
- 2. Il Piano triennale di cui al comma 1 definisce le linee guida, procede alla ricognizione delle leggi oggetto di riordino normativo, definisce le modalità organizzative e tecnologiche per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente Titolo. Contiene altresì le modalità di verifica e controllo sullo stato di avanzamento e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati.*



---

**Comitato per la Legislazione**

3. *La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di avanzamento del Piano e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi.*”.

**4) Prima del comma 1 dell'articolo 116 sono inseriti i seguenti:**

*“1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il primo Piano triennale di semplificazione amministrativa, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.*

*2. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 quater della presente legge cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore della norma del Regolamento interno che dà attuazione al comma 2 dell'articolo 40 dello Statuto regionale.*”.